

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 l'ammissione alla classe successiva è disposta anche **in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non acquisiti.**

Pertanto l'alunno viene ammesso anche se, in una o più discipline, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni e le alunne che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, numero 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato e verbalizzato.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

In riferimento al Decreto legislativo 62 del 2017 art.3 comma 3 e alla Nota Circolare N.1865/2017 il team docente può deliberare all'unanimità la NON ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione **in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.**